

# TI\_GERICHTE 60.2022.268 vom 27. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2022.268](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.268)

FR: TI\_GERICHTE 60.2022.268 du 27 avril 2023

IT: TI\_GERICHTE 60.2022.268 del 27 aprile 2023

## Regeste

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. amministrazione infedele. falsità in documenti. prescrizione dell'azione penale. in dubio pro duriore

## Erwägungen

### E. 1

pressola Banca \_\_\_\_\_, in quanto il cliente desiderava compiere un investimento speculativo in prodotti esterni rispetto a quelli offerti dall'Istituto Bancario, bonificando quindi RE 1 dalla relazione bancaria \_\_\_\_\_ USD 1'495'516.11 in favore della relazione \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ sulla base del contratto di mandato nr. 519, e poi ancora, surichiesta di PI 6, bonificando RE 1 il 13 febbraio 2007 ulteriori CHF 3 milioni in favore della relazione bancaria intestata a \_\_\_\_\_ con lo scopo di effettuare degli investimenti finanziari negli Stati Uniti, e quindi, nel corso del mese di aprile 2007, recandosi PI 6 negli Stati Uniti visto che PI 5 aveva interrotto la gestione finanziaria a seguito di un burn out, e dopo essere riuscito a rintracciare presso banche americane e canadesi parte del denaro, per un corrispettivo pari a USD 4'228'739.43 su relazione nr. 2869 banca \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e per un corrispettivo di USD 1'932'650.56 su relazione nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, senza tuttavia possibilità di determinare l'esito di tali investimenti e quindi senza poter determinare l'attribuzione ad ogni singolo cliente del denaro ritrovato, invece di informare compiutamente la clientela di quanto accaduto, rispettivamente di reperire il loro accordo sul successivo destino di tali fondi ritrovati, disposto, a debito delle citate relazioni estere fra il 04 maggio 2007 e il 08 maggio 2007, due bonifici per complessivi USD 5'934'969.66 in favore della relazione nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_; un bonifico pari a EUR 200'000.00 in favore di relazione bancaria presso banca monegasca intestata ai suoceri a valere quale rimborso di un precedente prestito in suo favore da parte degli stessi, senza che sia stato possibile determinare il destino della differenza pari a USD 226'420.33 fra quanto ritrovato presso banche americane e quanto bonificato su \_\_\_\_\_ nel maggio 2007, omettendo inoltre PI 6 di informare RE 1, in merito all'esecuzione, all'esistenza e all'esito delle operazioni di investimento negli Stati Uniti e Canada, impedendo gli integrali modi di determinarsi il cognizione di causa sull'impiego del denaro fortuitamente ritrovato, dando disposizione a PI 2, subentrato quale amministratore unico di \_\_\_\_\_, di impiegare il denaro, rimborsando capitale e interessi (in realtà non dovuti) in data 01 giugno 2007 in favore di \_\_\_\_\_ per CHF 2'706'110.25, attribuendolo al mandato nr. 0518, con conseguente vantaggio non dovuto pari a CHF 205'110.25, nonché in data 10 luglio 2007 in favore di RE 1 per USD 1'543'482.88 attribuendolo al mandato nr. 0519 con conseguente

vantaggio non dovuto pari a USD 43'482.88, disponendo poi in data 25 giugno 2007 il bonifico per EUR 1'500'024.13 in favore della relazione bancaria \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ di cui PI 6 era azionista e avente diritto economico, e poichè quest'ultima in favore della relazione bancaria nr. \_\_\_\_\_ accessa in Italia presso la \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ (nel frattempo fallita) ed il cliente RE 1 a valere quale investimento per recuperare la perdita al suo patrimonio, senza però comunicare la RE 1, "Isoldi di pertinenza di RE 1 sono poi andati alla \_\_\_\_\_ PI 4 era un cliente \_\_\_\_\_. (...) Tornando all'investimento del denaro di RE 1 con PI 4, continuo dicendo quanto segue. Io ho chiesto a PI 4 se aveva degli investimenti da proporre. Lui mi rispose che aveva un progetto per costruire degli immobili nelle Marche, e meglio la costruzione di varie villette. L'investimento consisteva in EUR 1.5 MIO che finanziava la costruzione di queste villette. Dopo la vendita delle villette, doveva fruttare un guadagno di circa EUR 600'000.00. A questo punto, io e PI 2 abbiamo deciso di investire i fondi di RE 1 per un ammontare di EUR 1.5 MIO, e meglio in CHF 2.2 MIO recuperati da \_\_\_\_\_, convertiti in EUR, nel progetto di PI 4, ritenuto inoltre che con il denaro riaccreditato dagli Stati Uniti vi sarebbe stato sufficiente denaro per rimborsare integralmente RE 1, e quindi, tutto ciò permesso, nel periodo compreso dal 10 dicembre 2007 al 11 dicembre 2012, dopo che \_\_\_\_\_ aveva in parte rimborsato a \_\_\_\_\_ l'importo di CHF 1'191'000.90 (pari a Euro 754'826.21), e al posto che rimborsare integralmente il cliente RE 1, disposto, a scopo di indebito profitto, dell'importo di CHF 861'926.25 provenienti direttamente dai rimborsi di \_\_\_\_\_, più nel dettaglio, fra il 10 dicembre 2007 e il 11 dicembre 2012 prelevando a contanti Euro 46'510.00 e CHF 289'000.00, fra il 31 gennaio 2008 e il 28 febbraio 2008 disponendo bonifici in favore della società \_\_\_\_\_ (società riconducibile a PI 6) per EUR 38'331.30; in data 04 febbraio 2008 bonificando CHF 320'000 in favore dell'Avv. \_\_\_\_\_ per un suo acquisto immobiliare in Svizzera; in data 20 febbraio 2008 bonificando Euro 79'507.50 al sé stesso; gravemente violato in questo modo il proprio dovere di diligenza e fedeltà verso il cliente (398 cpv. 2 CO) e il suo dovere di rendicontazione (art. 400 CO), cagionando considerati i rimborsi parziali nel frattempo avvenuti per complessivi CHF 679'744.00, un pregiudizio effettivo pari a CHF 511'256.90 (CHF 1'191'000.90 - CHF 679'744.00) ■ (DA 5223/2022 del 22.9.2022).

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente

La cancelliera

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 3.10.2022 contro il decreto di abbandono 22.9.2022, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell'art. 322 cpv. 2 CPP) e, anche, proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

### **E. 1.3.1**

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B\_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L'interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B\_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B\_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B\_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

### **E. 1.3.2**

RE 1, accusatore privato nel procedimento, titolare dei beni giuridici tutelati dagli art. 138, 146 e 158 CP (decisione TF 1B\_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.2.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.) e dall'art. 251 CP (decisione TF 6B\_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 73; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., vor art. 251 CP n. 5 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI,

### **E. 1.4**

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1 ha infatti spiegato in modo chiaro e comprensibile le ragioni per cui impugna le conclusioni del procuratore pubblico, indicando i motivi per cui, a suo giudizio, non sarebbe intervenuta la prescrizione dell'azione penale, perché agli atti dell'incarto ci sarebbero documenti falsi e perché PI 1 avrebbe avuto un ruolo nei fatti imputati ad PI 6. L'impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine. 2. Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP). Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento. 3. 3.1. Il procuratore pubblico ritiene che per i reati di appropriazione indebita, truffa ed amministrazione infedele aggravata, ipotizzati nei confronti di PI 1, sia intervenuta la prescrizione. 3.2. Il reclamante contesta la conclusione del magistrato inquirente. Egli adduce, in sostanza, che fino al mese di novembre/dicembre 2012 PI 1 avrebbe gravemente e ripetutamente violato i propri obblighi quale suo amministratore e gestore patrimoniale, organizzando il trasferimento di ingenti somme di denaro destinate ad investimenti del fratello PI 6 e agendo, abusando del proprio ruolo di consulente bancario e gestore patrimoniale, in modo tale da impedirgli di comprendere fino al 2012 che a suo debito sarebbe stato erogato un credito lombard di CHF 3 mio, poi ridotto a CHF 2'800'000.00, oltre agli interessi, per un danno totale di Euro 2'096'000.00 (reclamo, p. 13). L'accusatore privato sussume sostanzialmente la fattispecie al reato di amministrazione infedele. Si esaminerà dunque detto reato. 3.3. 3.3.1. Il reclamante ipotizza il reato di amministrazione infedele aggravata giusta l'art. 158 cifra 1

cpv. 3 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)]. 3.3.2. Il reato presuppone un dovere di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l'altrui patrimonio (di una certa importanza), per l'altrui interesse (decisione TF 6B\_289/2020 dell'1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.). Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione oppure per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B\_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.6.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è dunque punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi. Un danno provvisorio è sufficiente ( BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130). Si ha un danno già quando il patrimonio è messo in pericolo al punto che è diminuito nel suo valore economico (decisione TF 6B\_300/2016 del 7.11.2016 consid. 7.3.). Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente ( BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.). 3.4. 3.4.1. La prescrizione è un impedimento a procedere che deve essere esaminato d'ufficio in ogni stadio del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, 4. ed., vor art. 97-101 CP n. 61; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 7). Se è intervenuta la prescrizione dell'azione penale, il CPP prevede l'emanazione di un decreto di abbandono ex art. 319 cpv. 1 lit. d CPP ( BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor art. 97-101 CP n. 58/60; BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 319 CPP n. 15; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor art. 97 CP n. 6; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 319 CPP n. 8 ). 3.4.2. Per i reati di risultato la prescrizione decorre dal momento in cui l'autore ha commesso il reato (art. 98 lit. a CP): determinante è sempre il momento dell'azione o dell'omissione delittuosa, non il momento della realizzazione del risultato [decisione TF 6B\_476/2019 del 29.5.2019 consid. 3.1.2.; DTF 134 IV 297 consid. 4.2.; 122 IV 61 consid. 2.a); BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., art. 98 CP n. 2/5/8/9; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., art. 98 CP n. 1/3 ]. 3.4.3. Ai sensi dell'art. 98 lit. b CP, se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, la prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., art. 98 CP n. 4). Secondo la giurisprudenza, l'unità naturale di azioni esiste quando atti separati originano da una decisione unica e sembrano oggettivamente come avvenimenti che formano un insieme in ragione della loro stretta relazione nel tempo e nello spazio (decisione TF 6B\_978/2021 del 5.10.2022 consid. 5.3.1.; DTF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3.; 131 IV 83 consid. 2.4.5.). Di modo che la prescrizione, in applicazione dell'art. 98 lit. b CP, decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto (cfr., per il reato di amministrazione infedele, decisione TF 6B\_310/2014 del 23.11.2015, in particolare consid. 4.4.). 3.4.4. La distinzione tra la commissione e l'omissione di un reato non è semplice: si pone infatti il quesito a sapere se

all'autore deve essere rimproverato di avere agito come non avrebbe dovuto o piuttosto di avere omesso di agire come avrebbe invece dovuto (decisione TF 6B\_74/2013 del 19.3.2013 consid. 3.2.). In caso di dubbio, per valutare un determinato comportamento, occorre fondarsi sul principio della sussidiarietà e perseguire un reato per commissione (ad esclusione dell'omissione) quando all'autore può essere imputato un comportamento attivo che ha contribuito a creare o ad accrescere il pericolo all'origine del risultato (decisione TF 6B\_74/2013 del 19.3.2013 consid. 3.2.; BSK Strafrecht I – M.A. NIGGLI / L.F. MUSKENS, op. cit., art. 11 CP n. 52 ss.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., art. 98 CP n. 10; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / B. FATEH-MOGHADAM, op. cit., art. 11 CP n. 6; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., art. 98 CP n. 3a).

3.4.5. I termini di prescrizione sono disciplinati all'art. 97 CP. 3.4.6. Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, di fronte ad una situazione giuridica dubbia non spetta di massima all'autorità di perseguimento penale esprimersi sull'intervento della prescrizione dell'azione penale, ma ai tribunali competenti per l'esame materiale della fattispecie penale, ritenuto che l'abbandono del procedimento in ragione della prescrizione può essere disposto soltanto quando essa è manifesta (art. 319 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B\_29/2023 del 10.3.2023 consid. 1.4.; DTF 146 IV 68 consid. 2.1.].

3.5. 3.5.1. Si deve anzitutto rilevare che il reato di amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), così come i reati giusta gli art. 138 cifra 1 cpv. 2 e 146 cpv. 1 CP, è un reato di risultato, di modo che, per comprendere da quando decorre il termine di prescrizione, determinante è il momento dell'azione o dell'omissione delittuosa, non il momento della realizzazione del risultato. Non è dunque decisivo quando è intervenuto il danno rispettivamente quando RE 1 sarebbe venuto a conoscenza dei fatti in seguito oggetto della segnalazione al Ministero pubblico. Determinante è unicamente quando l'imputato avrebbe agito. 3.5.2. Il procuratore pubblico, per esprimersi sulla prescrizione dell'azione penale, si è limitato a considerare il momento in cui il denaro sarebbe stato trasferito negli Stati Uniti (tra il 2005 ed il mese di aprile 2007) ed in Italia (giugno 2007), concludendo che la prescrizione fosse intervenuta al più tardi il 30.6.2022. Per stabilire il momento in cui l'imputato avrebbe agito occorre però esaminare concretamente cosa PI 1 ha fatto con riferimento alle relazioni bancarie di RE 1, ovvero quali operazioni sono state effettuate dall'imputato sui conti. 3.5.3. Ora, dagli atti (AI 78) risulta che il 13.2.2007 RE 1 avrebbe chiesto ad \_\_\_\_\_, per il tramite di PI 1, un credito lombard di CHF 3 mio, importo che sarebbe poi stato da bonificare all'\_\_\_\_\_ [“ Dear Mr. PI 1, I kindly ask you to get from your bank a loan of SFR 3'000'000.- (...) for two years and transfer the same amount to: Bank: \_\_\_\_\_ Canada (...) Beneficiary: \_\_\_\_\_ (...). I need the transaction, to finance my investment in Canada in Real Estate field within a venture capital company. I send the agreement for your records. (...). ”].

L'imputato ha riportato nella “ panoramica dei contatti ” (sempre tra gli atti di cui ad AI 78) che il 22.2.2007 aveva ricevuto da RE 1 la richiesta di un ATF (ossia di un credito lombard) di CHF 3 mio e che aveva eseguito le transazioni, atti che erano stati preceduti, secondo quanto riportato dall'imputato nella “ panoramica dei contatti ” in data 13.2.2007, da un colloquio telefonico con RE 1, che gli avrebbe preannunciato le sue intenzioni circa il credito lombard e l'investimento descritto. Da ulteriori account statements (“ \_\_\_\_\_ Lombard Fixed-Term Advance CHF ”) [sempre tra gli atti di cui ad AI 78] emerge altresì che il credito lombard scadeva il 23.2.2009. Sembrerebbe che il credito lombard sia poi stato rinnovato a scadenze regolari. Gli atti bancari non sono di facile interpretazione a questo proposito. RE 1, da parte sua, ha sempre contestato di avere domandato il credito e

di avere chiesto il suo rinnovo alla scadenza. Da quanto dichiarato da PI 1 nel corso del procedimento, risulta che il rinnovo del credito lombard, in effetti occorso, presupponeva una richiesta esplicita del cliente e, cumulativamente, un'azione attiva da parte dell'imputato stesso: " Dico che RE 1 nel 2007 era stato da me informato della scomparsa di PI 5. Il credito lombard era in scadenza prevista per il febbraio 2009. Il cliente mi aveva imposto di recuperare il denaro dicendomi sostanzialmente di rinnovare di volta in volta il credito lombard riducendo il prestito in base ai fondi nel frattempo riaccreditati sul suo conto. Io vedevo rispettivamente sentivo telefonicamente RE 1 circa 2 o 3 volte l'anno. Preciso che nelle note bancarie indicavo che il cliente mi chiedeva il rinnovo del lombard perché così avevo convenuto con lui ." (verbale 17.3.2015, p. 5, AI 560); "(...) che è corretto dire che quando nelle note ho inserito la frase "il cliente mi chiama per rinnovare ATF" in realtà il cliente non mi chiamava. Questo è l'unico elemento falso delle note di questo tipo. Vorrei precisare che era la banca a richiedere l'indicazione del contatto con il cliente all'interno delle note con riferimento ad ogni scadenza. Secondo me era un formalismo eccessivo nel caso concreto visto che mi ero già accordato sul procedere con il cliente ." (verbale 17.3.2015, p. 5, AI 560); "(...) il rinnovo fa invece parte delle istruzioni che mi aveva dato il cliente. Dopo la scadenza della ATF lui mi aveva detto di rinnovarlo, riducendolo ad ogni accredito ricevuto da \_\_\_\_\_ rispettivamente di rinnovarlo in previsione dei futuri accrediti ." (verbale 17.3.2015, p. 7, AI 560); "(...) che l'operazione di rinnovo retroattivo così come le operazioni di rinnovo non necessitavano particolari formalità da parte del cliente. Erano operazioni eseguibili su semplice ordine telefonico ." (verbale 17.3.2015, p. 15, AI 560); " Quando c'è un'ATF in scadenza è il consulente che deve contattare il cliente, questo per prassi bancaria ." (verbale 14.5.2021, p. 3, AI 784). Si può quindi senz'altro ritenere che il rinnovo del credito lombard non era automatico [come reputa invece il procuratore pubblico (osservazioni 14/17.10.2022, p. 2: "(...), visto che i rinnovi del prestito erano automatici .)"], ma implicava un'azione, tanto è vero che, per suo stesso dire, PI 1 ha avuto la necessità di falsificare le note interne allo scopo di attestare che il cliente gli avesse richiesto il rinnovo del credito: " Io nei contatti scrivevo "il cliente mi chiama" per far sembrare che il cliente mi diceva di rinnovare il lombard per un certo periodo, periodo in cui io sapevo che rientravano dei fondi ." (verbale 11.1.2013, p. 9, AI 7) [cfr., per es., nota interna 20.2.2009 (" dettagli del contatto ") (all. ad AI 5): " Il cliente mi dice che mi ha bonificato chf 250'000.- e quindi mi dà l'ordine di ridurre ATF e di rinnovarlo per 3 mesi. (...) "]. Del fatto che il rinnovo del credito lombard presupponeva un atto di PI 1 ne ha riferito anche PI 6: " Mio fratello mi diceva che dovevo procedere al rimborso (da parte di \_\_\_\_\_) quando c'era una scadenza dei termini degli interessi del lombard. Dal 2009 mio fratello avrebbe rinnovato il lombard, in attesa del pagamento di \_\_\_\_\_. (...) Dico anche che il lombard era stato contratto inizialmente per due anni, in seguito rinnovato ogni tre mesi ." (verbale 24.5.2013, p. 11, AI 360). A domanda " Chi ha deciso di rinnovarlo ogni tre mesi? ", PI 6 ha risposto: " Mio fratello ." (verbale 24.5.2013, p. 11, AI 360).

3.5.4. Il magistrato inquirente, nel decreto di abbandono, non ha fatto alcun accenno alla questione del credito lombard. Nelle osservazioni 14/17.10.2022 al reclamo ha addotto che il credito lombard sarebbe stato acceso nel 2007 e poi sarebbe stato semplicemente rinnovato, atto di rinnovo, automatico, che a suo giudizio non costituirebbe un atto di amministrazione infedele ex art. 158 CP (p. 1/2). Un credito lombard – operazione secondo la quale un istituto bancario presta al suo cliente fondi garantiti da pegno sugli averi sul conto del cliente (A. DE SENARCLENS / L. HARRISON, *Le crédit lombard et l'effet levier*, in SJ 2021 II p. 47, 48) – costituisce nondimeno, sia per la banca

sia per il cliente, un'operazione molto rischiosa (A. DE SENARCLENS / L. HARRISON, op. cit., p. 69). Di modo che, proprio in ragione della portata e delle implicazioni di un credito lombard, anche il rinnovo del credito lombard, a giudizio di questa Corte, dovrebbe essere considerato un'azione a sé, che – come esposto – presupponeva del resto la richiesta del cliente e un successivo atto di PI 1. Il pubblico ministero stesso sembra peraltro negare atti di amministrazione successivi al 2007, “ visto che i rinnovi del prestito erano automatici .” (osservazioni 14/17.10.2022, p. 2), ovvero ritenendo – a contrario – che, se i rinnovi non fossero stati automatici, come in concreto, si dovrebbe parlare di atti di amministrazione. Per cui la prescrizione dell'azione penale decorrerebbe, secondo l'art. 98 lit. a CP, per ogni singolo rinnovo del credito lombard.

3.5.5. Il procuratore pubblico, che ha ritenuto irrilevante, per la prescrizione dell'azione penale, il rinnovo del credito lombard, avrebbe in ogni caso dovuto esaminare la fattispecie sotto il profilo dell'unità giuridica o naturale di azioni, che sembrerebbe invero avere considerato nell'emanazione del decreto di accusa a carico di PI 6 (cfr. lo scritto 22.9.2022, AI 856), che menziona anche fatti del 2007. Il magistrato inquirente ha peraltro citato la giurisprudenza relativa a detta unità giuridica oppure fattuale anche al consid. 12. del decreto di abbandono, senza però poi apparentemente tenerne conto nel giudizio del caso concreto. Si è detto che secondo la giurisprudenza l'unità naturale di azioni esiste quando atti separati originano da una decisione unica e sembrano oggettivamente come avvenimenti che formano un insieme in ragione della loro stretta relazione nel tempo e nello spazio. Di modo che la prescrizione, in applicazione dell'art. 98 lit. b CP, decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto. Con riferimento ai rinnovi del credito lombard, siccome costituiscono comportamenti di possibile valenza penale che si sono susseguiti nel tempo a brevi intervalli, che pregiudicano sempre il medesimo bene giuridico, ovvero il patrimonio di RE 1, che si sono svolti fino al momento della denuncia, si pone(va) dunque la questione a sapere se, ritenuta la citata giurisprudenza, la prescrizione decorra/decorresse dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto, ossia l'ultimo rinnovo del credito lombard.

3.5.6. La conclusione del pubblico ministero – che peraltro, non si comprende su che base, sembra ritenere che quanto sostiene PI 1 corrisponda alla realtà dei fatti [“ A parte il fatto che a dire di PI 1, l'accusatore privato era d'accordo con i rinnovi del prestito Lombard, (...) .” (osservazioni 14/17.10.2022, p. 2)] – appare pertanto prematura in capo alla prescrizione. Il magistrato inquirente, al quale vengono formalmente rinviati gli atti, riesaminerà quindi la questione della prescrizione, analizzando quanto è occorso sulle relazioni di RE 1, con particolare riferimento, ma non esaustivamente, al credito lombard ed ai suoi rinnovi (tassi di interesse, condizioni, ecc.), determinando a tal fine gli obblighi che incombevano a PI 1. Si ricorda che quest'ultimo ha descritto la sua attività quale “ gestore patrimoniale ” (verbale 11.1.2013, p. 1/7, AI 6). Ha inoltre addotto che “ Posso comunque dire che la decisione di rinnovare l'ATF veniva lasciata alla mia discrezione in ragione degli accordi con il cliente, (...) .” (verbale 17.3.2015, p. 10, AI 560) e che “ (...), nessuno doveva approvare la mia decisione di concessione di un credito lombard. (...) Io con riferimento al credito lombard concesso ad RE 1 non avevo autorizzazioni da richiedere alla banca .” (verbale 8.4.2013, p. 25, AI 313), ciò che lascia intendere un'importante indipendenza nella decisione sulla concessione del credito. Si rileva altresì che il reato di amministrazione infedele punisce anche chi compie atti ex art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP dopo avere assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui (art. 158 cifra 1 cpv. 2 CP) [ BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 56]. Il procuratore pubblico valuterà se esaminare i fatti pure sotto il profilo dell'eventuale gestione senza mandato dei fondi di RE 1 da parte di PI

1.

### **E. 1.5**

MIO, e meglio i CHF 2.2 MIO recuperati da \_\_\_\_\_, convertiti in EUR, nel progetto di PI 4', ritenuto inoltre che con il denaro riaccreditato dagli Stati Uniti vi sarebbe stato sufficiente denaro per rimborsare integralmente RE 1 , e quindi, tutto ciò permesso, nel periodo compreso dal 10 dicembre 2007 al 11 dicembre 2012, dopo che \_\_\_\_\_ aveva in parte rimborsato a \_\_\_\_\_ l'importo di CHF 1'191'000.90 (pari a Euro 754'826.21), e al posto che rimborsare integralmente il cliente RE 1 , disposto, a scopo di indebito profitto, dell'importo di CHF 861'926.25 provenienti direttamente dai rimborsi di \_\_\_\_\_, più nel dettaglio, fra il

### **E. 4**

. 4.1. In applicazione dell'art. 251 cifra 1 CP è punito per falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 1 ss.). Il reato reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) e la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso, l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso. Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l'autore apparente rispettivamente quando l'atto fa sorgere l'apparenza che esso derivi da un'altra persona rispetto all'autore effettivo (decisione TF 6B\_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.3.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 3). Nel caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta " menzogna scritta " trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero unicamente se il documento possiede un'accresciuta capacità persuasiva perché il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF 6B\_52/2022 del 16.3.2023 consid. 4.1.3.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.). Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente ( BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 181).

#### **E. 4.2.1**

Il procuratore pubblico ha ritenuto che dagli atti non emergessero documenti falsi. In corso di inchiesta il reato era nondimeno stato contestato agli imputati con riferimento al riconoscimento di debito 23.11.2012 sottoscritto da PI 4 nei confronti di RE 1 davanti al notaio avv. \_\_\_\_\_. Un riconoscimento di debito non era però un documento dotato di credibilità accresciuta. Nemmeno l'autentica della firma da parte del notaio era suscettibile di conferire al documento una maggiore credibilità.

#### **E. 4.2.2**

Il reclamante non contesta questa conclusione. Egli adduce nondimeno che l'imputato avrebbe allestito falsi rapporti interni. PI 1 ha ammesso di avere falsificato note interne per

“ (...) poter rendere verosimile la “gestione e la cronistoria” degli investimenti .” (dichiarazione 7.1.2013, p. 7, doc. B, all. ad AI 5; verbale 11.1.2013, p. 9, AI 7; verbale 17.3.2015, p. 6 ss., AI 560). Ha addotto: “ (...) che è corretto dire che quando nelle note ho inserito la frase “il cliente mi chiama per rinnovare ATF” in realtà il cliente non mi chiamava. Questo è l’unico elemento falso delle note di questo tipo. Vorrei precisare che era la banca a richiedere l’indicazione del contatto con il cliente all’interno delle note con riferimento ad ogni scadenza. Secondo me era un formalismo eccessivo nel caso concreto visto che mi ero già accordato sul procedere con il cliente .” (verbale 17.3.2015, p. 5, AI 560).

#### **E. 4.2.3**

Il pubblico ministero, nel decreto di abbandono 22.9.2022, non si è pronunciato su questi atti dal contenuto non vero. Egli si è espresso nel decreto 22.9.2022 (AI 854) con cui ha estromesso \_\_\_\_\_ dal procedimento quale accusatrice privata. Ha indicato che le eventuali note interne redatte da PI 1 non assurgevano al reato di falsità in documenti, dato che non godevano di credibilità accresciuta, trattandosi di documenti interni alla banca. In ogni caso, per il magistrato inquirente, eventuale documentazione fittizia era semmai servita per spingere i clienti ad investire o a dissuaderli da un eventuale rimborso. Non emergeva dagli atti che l’intento degli imputati fosse quello di danneggiare l’istituto bancario o di ingannare i suoi consulenti. Ora, si rileva che, secondo la giurisprudenza, atti bancari interni non costituiscono, di principio, una falsità in documenti (decisione TF 6B\_199/2011 del 10.4.2012 consid. 10.). Le note interne falsificate, per sua ammissione, da PI 1 non realizzano dunque un falso ai sensi dell’art. 251 CP. Dette note interne potrebbero nondimeno avere rilevanza con riferimento, segnatamente, al reato di amministrazione infedele aggravata. Il magistrato inquirente le valuterà perciò in quell’ambito.

#### **E. 5**

. 5.1. Si è detto che con decreto di accusa 5223/2022 del 22.9.2022 il procuratore pubblico ha posto PI 6 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di amministrazione infedele aggravata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, nel periodo dal 10.12.2007 all’ 11.12.2012, in qualità di gestore patrimoniale del cliente RE 1, obbligato quindi per negozio giuridico a gestirne gli interessi patrimoniali, mancando al proprio dovere, danneggiando il patrimonio per almeno CHF 511'256.90. Il magistrato inquirente ha così descritto la fattispecie imputata: “ (...) e meglio, per avere, dopo che PI 6 aveva acquistato il 100% del pacchetto azionario di \_\_\_\_\_ (oggi radiata), assumendo PI 3 la carica di amministratore unico, nel corso dei primi mesi dell'anno 2007 dopo che il cliente RE 1 gli era stato presentato da suo fratello PI 1 , all'epoca consulente bancario di RE 1 presso la Banca \_\_\_\_\_, in quanto il cliente desiderava compiere un investimento speculativo in prodotti esterni rispetto a quelli offerti dall'Istituto Bancario, bonificando quindi RE 1 dalla relazione bancaria \_\_\_\_\_ USD 1'495'516.11 in favore della relazione \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ sulla base del contratto di mandato nr. 519, e poi ancora, su richiesta di PI 6, bonificando RE 1 il 13 febbraio 2007 ulteriori CHF 3 milioni in favore della relazione bancaria intestata a \_\_\_\_\_ con lo scopo di effettuare degli investimenti finanziari negli Stati Uniti, e quindi, nel corso del mese di aprile 2007, recandosi PI 6 negli Stati Uniti visto che PI 5 aveva interrotto la gestione finanziaria a seguito di un burn out, e dopo essere riuscito a rintracciare presso banche americane e canadesi parte del denaro, per un corrispettivo pari a USD 4'228'739.43 su relazione nr. 2869 banca \_\_\_\_\_ ,

\_\_\_\_\_ e per un corrispettivo di USD 1'932'650.56 su relazione nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, senza tuttavia possibilità di determinare l'esito di tali investimenti e quindi senza poter determinare l'attribuzione ad ogni singolo cliente del denaro ritrovato, invece di informare compiutamente la clientela di quanto accaduto, rispettivamente di reperire il loro accordo sul successivo destino di tali fondi ritrovati, disposto, a debito delle citate relazioni estere fra il 04 maggio 2007 e l'08 maggio 2007, due bonifici per complessivi USD 5'934'969.66 in favore della relazione nr. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_; un bonifico pari a EUR 200'000.00 in favore di relazione bancaria presso banca monegasca intestata ai suoceri a valere quale rimborso di un precedente prestito in suo favore da parte degli stessi, senza che sia stato possibile determinare il destino della differenza pari a USD 226'420.33 fra quanto ritrovato presso le banche americane e quanto bonificato su \_\_\_\_\_ nel maggio 2007, omettendo inoltre PI 6 di informare RE 1, in merito all'esecuzione, all'esistenza e all'esito delle operazioni di investimento negli Stati Uniti e Canada, impedendogli in tal modo di determinarsi con cognizione di causa sull'impiego del denaro fortuitamente ritrovato, dando disposizioni a PI 2, subentrato quale amministratore unico di \_\_\_\_\_, di impiegare il denaro, rimborsando capitale e interessi (in realtà non dovuti) in data 01 giugno 2007 in favore di \_\_\_\_\_ per CHF 2'706'110.25, attribuendolo al mandato nr. 0518, con conseguente vantaggio non dovuto pari a CHF 205'110.25, nonché in data 10 luglio 2007 in favore di RE 1 per USD 1'543'482.88 attribuendolo al mandato nr. 0519 con conseguente vantaggio non dovuto pari a USD 43'482.88, disponendo poi in data 25 giugno 2007 il bonifico per EUR 1'500'024.13 in favore della relazione bancaria \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ di cui PI 6 era azionista e avente diritto economico, e poi da quest'ultima in favore di relazione bancaria nr. \_\_\_\_\_ accesa in Italia presso la \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ (nel frattempo fallita) e di cui era socio e gerente l'amico PI 4, per un'operazione di investimento immobiliare attribuita al cliente RE 1 a valere quale investimento per recuperare la perdita al suo patrimonio, senza però comunicarlo ad RE 1, "I soldi di pertinenza di RE 1 sono poi andati alla \_\_\_\_\_. PI 4 era un cliente \_\_\_\_\_. (...) Tornando all'investimento del denaro di RE 1 con PI 4, continuo dicendo quanto segue. Io ho chiesto a PI 4 se aveva degli investimenti da proporre. Lui mi rispose che aveva un progetto per costruire degli immobili nelle Marche, e meglio la costruzione di varie villette. L'investimento consisteva in EUR

## **E. 5.2**

Ora, secondo il tenore del decreto di accusa RE 1 avrebbe proceduto a diversi investimenti in società riconducibili o vicine ad PI 6, bonificando, segnatamente, la somma di CHF 3 mio a favore della relazione di \_\_\_\_\_. RE 1 ha nondimeno sempre contestato fermamente di avere fatto investimenti. Era ed è invero la questione centrale del procedimento penale sapere se il predetto abbia effettuato gli investimenti con piena coscienza, se qualcuno (e segnatamente PI 1) abbia approfittato dei suoi problemi di salute per fargli disporre gli investimenti oppure se qualcuno (segnatamente PI 1) abbia disposto, in luogo dell'accusatore privato, a suo nome, i contestati investimenti. Dagli atti risulta invero il ruolo centrale e determinante di PI 1 nei fatti imputati ad PI 6. Non si comprende perché il procuratore pubblico non gli abbia attribuito alcuna partecipazione perlomeno accessoria nella fattispecie. Anzi, egli ritiene che PI 1, in questi fatti, " (...) non c'entra nulla ." (osservazioni 14/17.10.2022, p. 2). Si ricorda, in particolare, che giusta l'art. 25 CP è complice chiunque aiuti intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Oggettivamente, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla

realizzazione del reato, di modo che gli eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo senza di esso. Non è necessario che il contributo del complice sia conditio qua non alla realizzazione del reato. Il contributo fornito può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione (decisione TF 6B\_702/2021 del 27.1.2023 consid. 1.3.4.). Che PI 1 fosse coinvolto nei fatti emerge dalle dichiarazioni di PI 6, che ha sostenuto che “ (...) dell’investimento in \_\_\_\_\_ si è occupato direttamente PI 1 .” (verbale 2.3.2021, p. 15, AI 769). PI 1, a domanda “ Il PP mi chiede se confermo che per questa specifica operazione mio fratello PI 6 non aveva ruolo e che io avevo un contatto diretto con PI 5 .”, ha risposto: “ Confermo. Ricordo di aver parlato varie volte al telefono con PI 5, molte prima dell’investimento e alcune dopo .” (verbale 14.5.2021, p. 13, AI 784; cfr. anche verbale 8.4.2013, p. 4 s., AI 313; verbale 17.3.2015, p. 5, AI 560). Sempre l’imputato PI 6 ha addotto che “ Il PP mi contesta che per esempio quando il denaro è rientrato dagli Stati Uniti, in base all’inchiesta, risulta che ho discusso con PI 1 il successivo investimento in \_\_\_\_\_, dopo che, in base a quanto dice PI 1, questi ne aveva anche discusso con RE 1. In queste circostanze non risulta assolutamente coinvolto PI 2. Ho parlato dell’investimento con mio fratello e con PI 2. E’ vero però che, in questa circostanza, la decisione l’abbiamo presa io e mio fratello .” (verbale 2.3.2021, p. 3, AI 769). Lo stesso PI 1, da parte sua, ha affermato: “ Con il consenso verbale del cliente RE 1 investivamo quindi i 2.2 milioni di CHF di \_\_\_\_\_ (...). Il denaro è stato bonificato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in Italia per tale investimento .” (verbale 11.1.2013, p. 5, AI 6); “ Chi ha deciso di fare il contratto tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per i soldi di RE 1? Io e mio fratello .” (verbale 8.4.2013, p. 16, AI 313); “ Preciso che ho detto a mio fratello che dovevamo rimborsare l’investimento di RE 1 tramite \_\_\_\_\_ riconoscendogli in aggiunta il tasso libor, (...). Questo abbiamo fatto e poi il resto lo abbiamo investito tramite PI 4. ” (verbale 14.5.2021, p. 14 s., AI 784); “ Per quanto riguarda i miei clienti che avevano investito tramite \_\_\_\_\_ io ho discusso con mio fratello in merito al destino del denaro: preciso che non sapevo complessivamente quanto mio fratello aveva ritrovato sui conti in Nord America, lui mi aveva detto (evidentemente con riferimento ai miei clienti) quanto c’era a disposizione .” (verbale 14.9.2021, confronto tra PI 1 e PI 6, p. 5, AI 802); “ E’ in quel momento che, preso atto che non c’era sufficiente denaro per rimborsare anche l’investimento in \_\_\_\_\_, abbiamo deciso di fare l’investimento in \_\_\_\_\_, (...)” (verbale 14.9.2021, confronto tra PI 1 e PI 6, p. 6, AI 802); “ Partendo dalla cifra che mi era stata indicata da mio fratello e quindi disponibile per il rimborso a favore dei miei clienti, io e mio fratello abbiamo deciso di rimborsare a \_\_\_\_\_ il capitale più un interesse pro rata (...), per RE 1 il capitale più il tasso libor di quel momento e quindi per riconoscergli il tasso minimo e il resto investito tramite \_\_\_\_\_. Tramite quest’ultimo investimento lo scopo era infatti quello di rimborsare ad RE 1 il capitale investito in \_\_\_\_\_ ma anche l’interesse pro rata che gli spettava per l’investimento tramite \_\_\_\_\_ .” (verbale 14.9.2021, confronto tra PI 1 e PI 6, p. 8, AI 802); “ (...) abbiamo deciso io e lui (PI 6) quanto rimborsare a \_\_\_\_\_ e RE 1 (...). Preciso che il calcolo degli interessi l’ho fatto io in quanto persona cognita in materia .” (verbale 14.9.2021, confronto tra PI 1 e PI 6, p. 13, AI 802). PI 6 non considerava peraltro l’accusatore privato RE 1 quale suo cliente (verbale 24.5.2013, p. 16, AI 360). Il procuratore pubblico deve quindi esaminare la partecipazione di PI 1 nei fatti imputati al fratello, sui quali – nel decreto di abbandono – ha del tutto omesso di esprimersi. Terrà conto, anche, delle note interne falsificate da PI 1 inerenti alla richiesta ed al rinnovo del credito lombard, che potrebbero costituire un atto che ha facilitato ex art. 25 CP la commissione del reato ipotizzato a carico di PI 6. 6 . 6.1.

Il decreto di abbandono 22.9.2022 (ABB 1601/2022) è annullato con riferimento all'imputato PI 1. Gli atti dell'incanto sono ritornati formalmente al procuratore pubblico, che si ripronuncerà sui fatti, in particolare in relazione al reato di amministrazione infedele aggravata, ritenuto che potrà evidentemente riesaminare, se del caso, anche altre ipotesi accusatorie, come l'appropriazione indebita e la truffa. 6.2. Si ricorda che per la decisione se prolatore un decreto di abbandono vale il principio in dubio pro duriore, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP i.r.c. art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B\_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B\_130/2021 dell'8.6.2022 consid. 2.3.1./2.3.2.)], che comporta che un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento non sono date. L'istruzione deve essere aperta e l'accusa di principio promossa (se non entra in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell'accusa, in particolare se il reato è grave. 6.3. Si deve evidenziare che, in caso di situazione probatoria o giuridica dubbia, come sembra essere il caso nella fattispecie, non spetta al procuratore pubblico decidere sulla plausibilità delle accuse, ma al giudice (decisione TF 6B\_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.). Le dichiarazioni delle persone sentite in un procedimento penale devono infatti essere valutate, di principio, dal giudice di merito, che esamina la loro credibilità (decisioni TF 6B\_141/2022 del 10.10.2022 consid. 2.3.3.; 6B\_130/2021 dell'8.6.2022 consid. 2.3.1.; 6B\_653/2016 del 19.1.2017 consid. 3.2.; 6B\_354/2016 del 6.12.2016 consid. 3.1.): la percezione diretta da parte del tribunale è in effetti irrinunciabile specialmente quando si tratta di valutare una dichiarazione contro una dichiarazione (decisione TF 6B\_918/2014 del 2.4.2015 consid. 2.1.2.); si può, eccezionalmente, rinunciare alla promozione dell'accusa soltanto quando – in presenza di affermazioni contrapposte delle parti interrogate, in assenza di prove oggettive – non sia possibile valutare come credibili o come meno credibili le singole dichiarazioni delle parti e, inoltre, non si possa attendere un altro risultato. 7. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente, CHF 2'000.-- a titolo di indennità (art. 436 cpv. 3 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: § Il decreto di abbandono 22.9.2022 (ABB 1601/2022) del procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato con riferimento all'imputato PI 1. § Gli atti dell'inc. ABB 1601/2022 sono formalmente ritornati al magistrato inquirente per i suoi incumbenti. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, \_\_\_\_\_, CHF 2'000.-- (duemila) a titolo di indennità. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Copia per conoscenza: Per la Corte dei reclami penali Il vicepresidente La cancelliera

## E. 10

dicembre 2007 e il

**E. 11**

dicembre 2012 prelevando a contanti Euro 46'510.00 e CHF 289'000.00, fra il 31 gennaio 2008 e il 28 febbraio 2008 disponendo bonifici in favore della società \_\_\_\_\_ (società riconducibile a PI 6) per EUR 38'331.30; in data 04 febbraio 2008 bonificando CHF 320'000 in favore dell'Avv. \_\_\_\_\_ per un suo acquisto immobiliare in Svizzera; in data 20 febbraio 2008 bonificando Euro 79'507.50 a sé stesso; gravemente violato in questo modo il proprio dovere di diligenza e fedeltà verso il cliente (398 cpv. 2 CO) e il suo dovere di rendicontazione (art. 400 CO), cagionando considerati i rimborsi parziali nel frattempo avvenuti per complessivi CHF 679'744.00, un pregiudizio effettivo pari a CHF 511'256.90 (CHF 1'191'000.90 - CHF 679'744.00) ” (DA 5223/2022 del 22.9.2022) .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.